



*Prefettura di Avellino*  
*Ufficio territoriale del Governo*

Avellino 12/6/2018

Ai Sigg. Sindaci  
dei Comuni della Provincia  
**LORO SEDI**

e.p.c.

Al Sig. Questore di  
**AVELLINO**

Al Sig. Comandante Provinciale  
Carabinieri di  
**AVELLINO**

**OGGETTO:** Campionato di calcio Lega Nazionale Dilettanti. Impiantistica sportiva. Comunicazioni.

In vista del Campionato di calcio 2018/2019, si ritiene opportuno richiamare l'attenzione delle SS.LL. sulle disposizioni vigenti in materia di sicurezza per la costruzione e l'esercizio degli impianti sportivi, di cui al D.M. 18/3/1996 e s.m.i.

Tale esigenza scaturisce dalla circostanza che nel campionato appena concluso si sono verificate situazioni di criticità connesse, in alcuni casi, alla mancanza dell'agibilità dell'impianto sportivo, con conseguenze dirette nella gestione dell'ordine e sicurezza pubblica, durante le manifestazioni sportive.

È necessario, pertanto, che le SS.LL., prima di rilasciare l'autorizzazione prescritta dall'art. 68 del TULPS, acquisiscano il parere di agibilità da parte della competente Commissione (art. 80 TULPS), non senza evidenziare che, in mancanza, l'eventuale rilascio dell'autorizzazione potrebbe far venire in rilievo responsabilità di ordine penale, civile ed amministrativo, qualora si verificassero eventi dannosi per l'incolumità delle persone.

Ciò premesso, a titolo collaborativo, nell'invitare le SS.LL. a verificare l'agibilità dei rispettivi impianti, si ritiene opportuno richiamare, di seguito, le disposizioni di cui al citato D.M.:

- solo gli stadi con capienza superiore a 10000 spettatori devono avere lo spazio riservato agli spettatori suddiviso in settori, di cui uno dedicato agli ospiti con ingressi, via d'uscita ed aree di parcheggio indipendenti e separate, così come previsto dall'art. 7 del D.M. n. 61 del 18 marzo 1996, al primo capoverso. Sempre per gli impianti con capienza superiore a 10000 spettatori:
  - devono essere predisposti – ai sensi degli artt. 19, 19-bis, 19-ter e 19-quater - il Piano di Sicurezza ed il Piano di Emergenza;



## *Prefettura di Avellino*

### *Ufficio territoriale del Governo*

- il titolare dell'impianto deve vigilare – per tutto il periodo in cui avrà la gestione della struttura – affinché siano mantenute le condizioni di sicurezza ed igienico-sanitarie;
  - il titolare dovrà, inoltre, verificare l'efficienza di tutte le strutture che servono per prevenire situazioni di pericolo per l'incolumità degli spettatori;
  - ancora, garantire, in ogni situazione di pericolo, l'intervento degli addetti ai lavori e, al tempo stesso, programmare ed effettuare una serie di controlli per prevenire ogni potenziale rischio;
- gli stadi con capienza superiore a 2000 spettatori devono avere un'area di servizio annessa all'impianto costituita da spazi scoperti delimitati in modo da risultare liberi da ostacoli al deflusso. Tali spazi devono essere in piano o con pendenza non superiore al 12% in corrispondenza delle uscite dall'impianto e di superficie tale da poter garantire una densità di affollamento di n. 2 persone al metro quadro (art.5, comma 1);
  - negli impianti con capienza compresa tra 500 e 2000 spettatori, ove non fosse possibile disporre dell'area di servizio annessa all'impianto, dovrà essere definita un'area esterna di analoghe caratteristiche (art. 5 penultimo capoverso);
  - sono ammessi posti in piedi negli impianti all'aperto con capienza fino a 2000 spettatori (art. 6, quarto capoverso);
  - gli impianti con capienza superiore a 100 spettatori devono essere conformi, oltre che alle disposizioni di cui al D.M. 18/3/1996), anche ai regolamenti CONI e delle Federazioni sportivi ed interazionali (art. 1, secondo capoverso del D.M. citato);
  - negli stadi in cui sia precluso l'accesso al pubblico o con numero di spettatori non superiore alle 100 unità (art. 1 terzo capoverso del D.M. citato), è necessaria la dichiarazione formale del titolare dell'impianto che ne attesti la capienza, emessa sotto la propria personale responsabilità. L'impianto di tale tipologia dovrà essere, altresì, provvisto di almeno due uscite, con le caratteristiche indicate nell'art. 20, comma 3, del citato decreto ministeriale, cui si rimanda.

Occorre, inoltre, ricordare che, secondo l'art. 6 del D.M. del 18 marzo 1996, primo capoverso, la capienza dell'impianto riferita agli spettatori è data dalla somma dei posti a sedere e di quelli in piedi. Laddove il numero dei posti in piedi è calcolato in ragione di 35 per ogni 10 metri quadrati di superficie all'uopo destinata, il numero dei posti a sedere è dato dal numero totale degli elementi di seduta con soluzione di continuità, oppure dallo sviluppo lineare in metri dei gradoni o delle panche diviso per un coefficiente pari a 0,48.

È opportuno, altresì, ricordare che per gli impianti fino a 5000 spettatori la competenza è della **Commissione di Vigilanza Comunale**; per gli impianti oltre i 5000 spettatori, la competenza è della **Commissione di Vigilanza Provinciale**.



*Prefettura di Avellino*  
*Ufficio territoriale del Governo*

Nel rilascio dell'autorizzazione all'utilizzo dovrà comunque essere precisata la capienza.

Alla luce della sintesi sopra operata, quindi, esemplificativamente, per alcuni impianti non viene prevista l'obbligatorietà degli spalti o di settori distinti per le opposte tifoserie, di servizi di supporto ad essi dedicati, di eventuali spazi e servizi accessori con i relativi percorsi. Tuttavia, l'art. 31 del regolamento della Lega Nazionale Dilettanti, a proposito della recinzione, stabilisce che il recinto di giuoco deve essere obbligatoriamente protetto da una rete metallica o altro sistema idoneo ed avere altezza, dal piano di calpestio del pubblico, non inferiore a mt. 2,20 (sono vietati i fili spinati), mentre tra le linee del terreno di giuoco e la recinzione o altro qualsiasi ostacolo, panchine comprese (ovverosia del campo per destinazione), deve risultare tassativamente, una distanza non inferiore a m.1,50 (le linee del terreno di giuoco non sono comprese).

Alla luce di quanto sopra, è facile comprendere come, qualora si preveda un'affluenza consistente di tifosi ospiti, diventi estremamente complicato gestire l'evento sportivo sotto il profilo dell'ordine e della sicurezza pubblica nei casi in cui, pur laddove risultino rispettate le disposizioni normative anche federali, manchino le necessarie condizioni di sicurezza in considerazione del particolare contesto ambientale, in cui l'incontro deve essere disputato.

Si ricorda che la problematica ha formato oggetto di dettagliate direttive da parte del Dipartimento della P.S., nelle quali si sottolinea che **non può essere consentito l'impiego delle forze di polizia per sopperire a carenze strutturali degli impianti sportivi.**

Si sottolinea, inoltre, che i Signori Sindaci qualora ricevessero richiesta di utilizzazione dell'impianto da parte di una squadra diversa da quella/e locale/i – anche se l'istanza dovesse promanare dalla Lega competente per il relativo Campionato – dovranno verificare l'agibilità e precisare il numero degli spettatori previsti.

Si rappresenta, infine, che qualora per il tipo di incontro da disputare l'Autorità di pubblica sicurezza verificasse l'assenza delle condizioni per la tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica a prescindere dai requisiti strutturali, la scrivente provvederà ad impartire le conseguenti urgenti disposizioni, ricorrendo anche all'adozione di ordinanze contingibili ed urgenti, ai sensi dell'art. 2 del T.U.L.P.S.

Si confida nella puntuale osservanza di quanto sopra argomentato e si resta in attesa di riscontro.

Il Prefetto  
*T. P. P.*

SDA